

## **LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE D'UFFICIO RELATIVE ALLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

### **Art. 1 - OGGETTO**

Per procedimento d'ufficio si intende il procedimento finalizzato alla pubblicità di atti, fatti e notizie nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo, per i quali non sia stata richiesta l'iscrizione o presentata la denuncia.

Il procedimento d'ufficio è, altresì, avviato per cancellare atti, fatti e notizie pubblicati senza i presupposti di legge o, ancora, quando vengano meno i presupposti previsti dalla legge.

### **Art. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento, individuato nella/nel titolare di Posizione Organizzativa della U.O. "Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio, gestione provvedimenti e rapporti con il Tribunale" svolge, oltre a quelle previste dalla Legge 241/1990, tutte le funzioni istruttorie contemplate dalla normativa che regola gli specifici procedimenti oggetto del presente atto.

Il Responsabile dispone l'apertura del procedimento su segnalazione, qualora sussistano i presupposti di ammissibilità e/o procedibilità. Nel caso di mancanza dei presupposti, propone l'archiviazione al Conservatore. Cura il contraddittorio con i soggetti obbligati, legittimati o interessati; inoltra le segnalazioni previste dalla legge; predispone per il Conservatore del Registro delle imprese il provvedimento finale. Esaurita la fase istruttoria predispone, se previsto dalle norme, il procedimento davanti al Giudice del registro delle imprese; può esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

### **Art. 3 – ISCRIZIONI D'UFFICIO R.I., REA e ARTIGIANI**

Il procedimento d'ufficio viene attivato quando un'iscrizione/denuncia obbligatoria non sia stata richiesta nei termini di legge. La verifica dell'omissione avviene sia sulla base di accertamenti interni, che a seguito di segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o privati.

Le segnalazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con obbligo di PEC deve avvenire esclusivamente con detto strumento e con sottoscrizione digitale.

I procedimenti di iscrizione d'ufficio sono così classificati:

#### **A. Omessa richieste di iscrizione obbligatoria – art. 2190 c.c.**

Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge il Responsabile del Procedimento invita, mediante PEC, l'imprenditore a richiederla, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

Se nel termine assegnato viene richiesta l'iscrizione da parte dell'impresa, il procedimento si conclude. In caso contrario il Conservatore, con propria determinazione, dispone l'iscrizione nel Registro delle Imprese di quanto omesso.

La determinazione del Conservatore è trasmessa tramite PEC agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla formale adozione.

Avverso la determinazione del Conservatore, l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice del Registro delle Imprese di Firenze, entro 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione.

#### **B. Omessa denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) – artt. 9 e 10, D.P.R. 581/95**

Se una notizia obbligatoria non è stata comunicata al Repertorio Economico Amministrativo (REA), il Responsabile del procedimento invita l'impresa, tramite PEC, ad effettuare l'adempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

Se la denuncia viene richiesta da parte dell'impresa, il procedimento si conclude. In caso contrario il Responsabile del Procedimento, con proprio provvedimento, dispone l'annotazione nel Repertorio Economico Amministrativo di quanto omesso.

Il provvedimento è trasmesso agli interessati tramite PEC una volta eseguita l'annotazione nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Avverso il provvedimento del Responsabile del Procedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

#### **C. Imprese Artigiane "AA" – Omissioni Iscrizioni obbligatorie (L.R. Toscana n. 53/2008)**

I procedimenti d'ufficio in materia di artigianato, sono previsti dalla vigente normativa regionale (L.R. 53/2008 e successive modifiche, nonché dal Regolamento di attuazione D.P.G.R 46/R 2012).

Il Responsabile del Procedimento, effettuati i controlli di legge, comunica all'impresa tramite PEC l'avvio del procedimento d'ufficio, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze dovute o eventuali osservazioni.

In caso di adempimento da parte dell'impresa, il procedimento si conclude.

Decorso il termine assegnato il Conservatore, con proprio provvedimento, dispone la cancellazione dalla Sezione Speciale Artigiana del Registro Imprese per perdita dei requisiti, oppure l'iscrizione della modifica omessa.

Il provvedimento del Conservatore è comunicato all'impresa, tramite PEC, una volta eseguita l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Avverso il provvedimento del Conservatore è ammesso ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

#### **D. Altre tipologie di iscrizioni d'ufficio**

Sono altresì iscritte d'ufficio

- Le procedure comunicate dal Tribunale di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza D.lgs. 14/2019;
- Le pubblicazioni derivanti da provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica;

- La pubblicazione di notizie correlate a condanna che comporta una pena accessoria;
- Correzione errori materiali.

## **Art. 4 - LE CANCELLAZIONI D'UFFICIO**

Il procedimento di cancellazione d'ufficio viene attivato quando, sulla base di accertamenti interni o segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o privati, si rileva che un'iscrizione eseguita nel Registro Imprese debba essere rimossa.

Le segnalazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con obbligo di PEC deve avvenire esclusivamente con detto strumento e con sottoscrizione digitale.

I procedimenti di cancellazione d'ufficio sono così classificati:

### **A. CANCELLAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI – ART. 2490 c.c.**

Il procedimento riguarda la cancellazione di società di capitali in liquidazione, che non abbiano presentato il bilancio di esercizio per oltre 3 anni consecutivi.

Il Responsabile del procedimento comunica tramite PEC alla sede dell'impresa ed al liquidatore in carica, l'avvio del procedimento, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni entro i quali presentare eventuali osservazioni, depositare al Registro Imprese i bilanci mancanti e, qualora redatto, il bilancio finale di liquidazione con la richiesta di cancellazione.

In caso di adempimento da parte dell'impresa il procedimento si conclude.

Trascorsi i termini assegnati il Conservatore, con propria determinazione, dispone la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

La determinazione del Conservatore è trasmessa tramite PEC agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla formale adozione.

Avverso la determinazione del Conservatore l'interessato può presentare ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Firenze, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Qualora il Giudice emani un provvedimento che disponga la revoca della cancellazione, l'impresa dovrà procedere al deposito dei bilanci mancanti.

### **B. CANCELLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40, CO. 2 e 5, D.L. 76/2020, CONV. L. 120/2020**

Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione, volta alla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese, il verificarsi dei seguenti presupposti:

- Omesso deposito del bilancio per 5 anni consecutivi
- Mancato compimento di atti di gestione per 5 anni consecutivi

Tali condizioni devono sussistere in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) Il permanere dell'iscrizione del capitale in lire
- b) L'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione volta ad integrare le risultanze del registro imprese a quelle del libro soci.

Al verificarsi di tali condizioni il Conservatore iscrive d'ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione.

Il provvedimento viene comunicato via PEC agli amministratori, assegnando a questi il termine di 60 (sessanta) giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività con le istanze di iscrizione degli atti mancanti.

Qualora durante il periodo assegnato si proceda alle integrazioni richieste, il Conservatore provvede con propria determinazione alla revoca dello stato di scioglimento, cancellando la relativa iscrizione dal Registro delle imprese.

Trascorso infruttuosamente il termine ed effettuati i controlli previsti dalla legge, il Conservatore provvede, con ulteriore propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

La determinazione del Conservatore è trasmessa tramite PEC agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla formale adozione.

Contro la determinazione del Conservatore l'interessato può presentare ricorso al Giudice del Registro, presso il Tribunale di Firenze, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

### **C. CANCELLAZIONE D'UFFICIO - ARTICOLO 2191 C.C.**

Se un' iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge il Giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Il Giudice del Registro può:

- ordinare con proprio decreto la cancellazione dell'iscrizione;
- rigettare il ricorso.

In entrambi i casi il decreto che pronunzia sul ricorso è iscritto d'ufficio nel registro.

### **D. CANCELLAZIONE IMPRESE INDIVIDUALI (D.P.R. 247/04, ART. 2)**

Le imprese individuali possono essere cancellate d'ufficio dal registro delle imprese al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

Il Responsabile del procedimento comunica alla sede dell'impresa ed alla residenza del titolare l'avvio del procedimento, assegnando un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni, atte a dimostrare la persistenza dell'attività dell'impresa, oppure presentare richiesta di cancellazione.

La stessa comunicazione di avvio del procedimento è affissa all'Albo Online della Camera di Commercio per 45 (quarantacinque) giorni.

In caso di adempimento da parte dell'impresa, il procedimento si conclude.

Trascorsi i suddetti termini il Conservatore, con propria determinazione, dispone la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese.

La determinazione del Conservatore è trasmessa tramite PEC agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla formale adozione.

Avverso la determinazione del Conservatore l'interessato può presentare ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Firenze, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Avverso la determinazione del Conservatore, l'interessato può presentare ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Firenze, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

#### **E. CANCELLAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE (D.P.R. 247/04, ART. 3)**

Le società di persone possono essere cancellate d'ufficio dal registro delle imprese al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Il Responsabile del Procedimento comunica alla sede dell'impresa ed al legale rappresentante, l'avvio del procedimento, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per presentare eventuali osservazioni, atte a dimostrare la persistenza dell'attività dell'impresa, oppure presentare la richiesta di cancellazione dal Registro Imprese.

La stessa comunicazione di avvio del procedimento è affissa all'Albo Online della Camera di Commercio per 45 (quarantacinque) giorni.

Trascorsi i suddetti termini il Conservatore, con propria determinazione, dispone la cancellazione della impresa individuale dal Registro delle Imprese.

Avverso la determinazione del Conservatore l'interessato può presentare ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Firenze, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

#### **F. RIMOZIONE DOMICILIO DIGITALE NON VALIDO (Art. 37, D.L. 76/2020)**

Per quanto concerne il procedimento di cui alla presente lettera F), si fa integrale rinvio all' provvedimento del Conservatore " Atto di indirizzo per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese", adottato con determinazione dirigenziale n. 403 del 18/11/2022 /All.

#### **G. CANCELLAZIONE IMPRESE START – UP E PMI INNOVATIVE**

Il procedimento per la cancellazione delle imprese iscritte alla sezione speciale Start-up e PMI Innovative, è avviato quando l'ufficio del Registro imprese accerta una delle seguenti circostanze:

- Start-up, mancata conferma annuale dei requisiti, ai sensi dell'art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012), e dell'art. 40, comma 9, Legge 120 del 11 settembre 2020, di conversione del D.L. 76/2020.

- Start-up, scadenza del termine, ai sensi degli artt. 25 e 26, D.L. n. 179/2012, convertito con L. 221/2012.
- PMI Innovative, mancata conferma annuale dei requisiti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, e dell'art. 40, comma 9, Legge di conversione del D.L. 76/2020, n. 120 del 11 settembre 2020.

Annualmente il Responsabile del Procedimento estrae gli elenchi delle Start up e PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, al fine di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti.

Le Start up che hanno raggiunto il termine massimo di iscrizione alla sezione speciale, vengono cancellate con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese, permanendo l'iscrizione nella sezione Ordinaria del Registro stesso; il provvedimento è notificato alla PEC della società.

Avverso il provvedimento del Conservatore la società può presentare ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 2189 cc comma 3.

Per le Start Up e Pmi Innovative che non abbiano presentato l'annuale conferma dei requisiti, viene avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale, con comunicazione inviata alla pec della società, assegnando il termine di 30 (trenta) giorni per procedere alla presentazione della denuncia omessa.

In caso di adempimento da parte dell'impresa, il procedimento si conclude.

Trascorso il termine sopra indicato il Conservatore del Registro delle Imprese, con proprio provvedimento dispone la cancellazione della società dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione Ordinaria. Il provvedimento è notificato alla PEC della società.

Avverso il provvedimento del Conservatore la società può presentare ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 2189 cc comma 3.

## **Art. 6– AFFISSIONI ALBO ONLINE**

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile, oppure risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvederà mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa, ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per i procedimenti d'ufficio descritti agli articoli precedenti e gestiti in modalità massiva con estrazione di elenchi plurimi, destinati ad imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità è utilizzato, come unico mezzo di comunicazione di avvio del procedimento, nonché del conseguente provvedimento conclusivo, l'affissione all'albo on line della Camera di Commercio;

Per detti procedimenti è data altresì comunicazione mediante la pubblicazione nel sito camerale nelle pagine dedicate.

## **Art. 7**

### **Tutela della riservatezza "Privacy"**

La Camera di Commercio di Firenze adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti sia svolto in esecuzione degli obblighi di legge assegnati dalla

vigente legislazione alla Camera stessa (Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 – art. 37 D.L. 76/2020 e L. 689/81).

### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente Atto di Indirizzo entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento dirigenziale che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Trasparenza Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013.